

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA



COMUNE di FIESSO D'ARTICO

REGOLAMENTO PASSI CARRAI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29.09.2006

Indice:

Art. 01	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 02	Definizioni
Art. 03	Titolo autorizzativo
Art. 04	Norme per i passi carrai di nuova realizzazione
Art. 05	Norme per i passi carrai esistenti realizzati dopo il 1/01/1993
Art. 06	Norme per i passi carrai esistenti realizzati ante il 1/01/1993
Art. 07	Disciplina generale delle preclusioni al rilascio di concessione per le diverse tipologie
Art. 08	Procedure per il rilascio delle concessioni di passi carrai di nuova realizzazione e/o che richiedano opere edilizie
Art. 09	Procedure per il rilascio delle concessioni di passi carrai esistenti all'atto della domanda che non richiedano opere edilizie
Art. 10	Passi carrabili temporanei
Art. 11	Prescrizioni per la manutenzione
Art. 12	Sanzioni e revoca
Art. 13	Disposizioni transitorie
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 01 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura di passi carrai su tutte le strade urbane ed extraurbane situate all'interno del territorio del Comune di Fiesso d'Artico.
2. Il presente regolamento non si applica per gli accessi agli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per i quali rimangono vigenti le disposizioni speciali contenute nell'allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ad oggetto *Criteri requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti e norme tecniche per l'installazione.*

Art. 02 - Definizioni

1. Per *passo carrabile* si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
2. E' considerato passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Art. 03 – Titolo autorizzativo

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune previa domanda da parte del proprietario o dall'avente titolo.
2. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo.
3. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura sul suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di passo carrabile.
4. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare.
5. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi dell'art.27 comma 3 del N.C.d.S. (D.Lgs.285/92) nella misura di 51,65 Euro per ogni singola richiesta di passo carraio, da corrispondersi previamente al ritiro della concessione.

Art. 04 – Norme per i passi carrai di nuova realizzazione

1. Distanza dall'intersezione (misurata dai cigli stradali) non inferiore a m. 12 (riducibile a m. 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade

locali a senso unico non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari);

2. Larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 3,00 per gli accessi ad aree e/o immobili con destinazione diversa da quella industriale e con capacità fino a 15 posti auto;

o, in alternativa

Larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 3,50 per gli accessi ad aree e/o immobili con destinazione industriale o equivalente e con capacità superiore a 16 posti auto;

3. Piazzola antistante il passo carraio con cancello di profondità non inferiore a m. 4,50;

o, in alternativa

Cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 4,50;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarsissimo traffico con limite di velocità a 30 chilometri orari:

Cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione;

4. Nel caso di accessi carrai direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione;
5. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa:

marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150:

- Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 8%;
- La zona relativa all'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150:

- Realizzazione di smusso da quota 0 a quota +15 cm dal piano stradale con l'impiego di elementi prefabbricati in cls o pietra naturale;
 - Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;
6. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

Art. 05 – Norme per i passi carrai esistenti realizzati dopo il 1/01/1993

1. Distanza dall'intersezione (misurata dai cigli stradali) non inferiore a m. 12 (riducibile a m. 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali a senso unico non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari);
2. Larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 3,00 per gli accessi ad aree e/o immobili con destinazione diversa da quella industriale e con capacità fino a 15 posti auto;
3. Potranno essere autorizzati, in strade locali di scarso traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m. 2,50 e m. 2,99;
4. Potranno essere autorizzati, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m. 2,00 e m. 2,49;
5. Larghezza utile, non derogabile, del passo carraio non inferiore a m. 3,50 per gli accessi ad aree e/o immobili con destinazione industriale o equivalente e con capacità superiori a 16 posti auto;
6. La piazzola, antistante il passo carraio con cancello, deve essere di profondità non inferiore a m. 4,50;

o, in alternativa

Cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 4,50;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarso traffico:

Cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi di fabbricati abitativi unifamiliari su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarsissimo traffico:

Cancello a mano;

7. Nel caso di accessi carrai afferenti direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione;
8. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa:

marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150:

- Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm. 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 8%;
- La zona relativa all'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150:

- Realizzazione di smusso da quota 0 a quota +15 cm dal piano stradale con l'impiego di elementi prefabbricati in cls o pietra naturale;
 - Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;
9. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

Art. 06 – Norme per i passi carrai esistenti realizzati ante il 1/01/1993

1. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a m 12 (riducibile a m. 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari);
2. Larghezza utile passo carraio non inferiore a m. 3,00 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella industriale;
3. Potranno essere autorizzati, in strade urbane di quartiere o locali di scarso traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m 2,50 e m. 2,99;
4. Potranno essere autorizzati, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m. 1,70 e m.2,49;
5. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive derivanti dall'esistente edificato e compatibilmente con le sezioni stradali ed i raggi di curvatura funzionali all'utilizzo, potranno essere eccezionalmente autorizzati previa verifica congiunta tra Settore LL.PP. e Polizia Municipale, passi carrai di larghezza inferiore;
6. Larghezza utile, non derogabile, del passo carraio non inferiore a m. 3,50 per gli accessi ad immobili con destinazione industriale o equivalenti;
7. La piazzola, antistante il passo carraio con cancello, di profondità non inferiore a m. 4,50;

o, in alternativa

Cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 4,50;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali di scarso traffico

Cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi di fabbricati abitativi unifamiliari su strade chiuse o di scarsissimo traffico con limite di velocità a 30 chilometri orari:

Cancello a mano;

8. Nel caso di accessi carrai afferenti direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione; sono ammesse serrande non motorizzate limitatamente agli accessi su strade chiuse o di scarsissimo traffico;
9. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa:

marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150:

- Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 8%;
- La zona relativa all'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150:

- Smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale
- Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

10. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative, l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale, che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120; eventuali deroghe potranno essere concesse, in relazione alle caratteristiche della strada ed ai volumi di traffico su essa insistenti, previa verifica congiunta tra Settore LL.PP. e Polizia Municipale.

11. Qualora si presentassero casi atipici e/o singolari, non rientranti nella casistica sopraesposta, determinati da preesistenze di carattere vincolante e di fatto inamovibili – in assenza di soluzioni alternative o che costituiscano gravissimo pregiudizio economico per il richiedente – potranno essere concesse deroghe, ai sensi e per gli effetti dell'art.46, comma 6, del D.P.R. 495/92.

Art. 07 – Disciplina generale delle preclusioni al rilascio di concessione per le diverse tipologie.

1. Per gli immobili aventi destinazione commerciale od artigianale possono essere rilasciate concessioni di "passo carraio" limitatamente in corrispondenza delle porte carraie ed agli accessi ad eventuali parcheggi privati;
2. Non possono essere concessi passi carrai che siano finalizzati non ad un uso proprio bensì ad impedire la sosta di veicoli nelle aree prospicienti a vetrine, esposizioni e simili;

3. Non possono essere autorizzati passi carrai per l'accesso ad aree private che non abbiano dimensione tale da consentire la sosta e la manovra di uno o più autoveicoli;
4. Qualora vi sia la possibilità che vengano utilizzati marciapiedi o piste ciclabili come "strade di servizio" di aree private la concessione dovrà contenere la prescrizione dell'installazione di elementi fisici che inibiscano il predetto uso improprio di marciapiedi e piste ciclabili.

Art. 08 – Procedure per il rilascio delle concessioni di passi carrai di nuova realizzazione e/o che richiedano opere edilizie

1. Unitamente alla **domanda di concessione del passo carraio** gli interessati dovranno produrre regolare istanza per l'ottenimento del **permesso di costruire** al competente ufficio del Settore Edilizia Privata; in alternativa, per tali lavori potrà essere presentata la **denuncia di inizio attività** (D.I.A.), ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001, esclusivamente nei casi per i quali non sono previste deroghe alla normativa generale stabilita dal Codice della Strada, e richiamata dai punti precedenti.
2. L'istruttoria per il rilascio dei predetti titoli edilizi dovrà comprendere il parere del Settore LL.PP./Patrimonio e della Polizia Municipale.
3. Il progetto relativo ai lavori edilizi insistenti in proprietà privata e per le altre opere esterne necessarie, dovrà indicare con planimetrie e sezioni quotate alla scala opportuna, la collocazione del passaggio con indicazione della distanza dalle intersezioni più vicine e la rilevazione di eventuali cause di impedimento nell'area da destinarsi all'esercizio del passo carraio come, ad esempio, altre occupazioni di suolo pubblico, segnaletiche stradali, impianti di pubblica illuminazione, manufatti stradali o relativi impianti di sottoservizi, alberature, etc. .
4. Il Settore Edilizia Privata rilascia il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori edili nei termini stabiliti dalla vigente legislazione.
5. Nel corso della successiva esecuzione dei lavori, una volta aperto il varco sulla proprietà privata per la realizzazione del passo carraio, l'utente per poter procedere ai lavori sul suolo pubblico al fine di abbassare o smussare l'eventuale marciapiede esistente, deve presentare istanza al Settore Economico Finanziario - Tributi per l'**occupazione temporanea di suolo pubblico** almeno 30 giorni prima della data in cui vuole effettuare i suddetti lavori, specificando nella richiesta la durata temporale degli stessi e le dimensioni dello spazio oggetto di occupazione, al fine l'ufficio preposto determini l'ammontare della tassa (TOSAP) per l'occupazione temporanea e predisponga la relativa autorizzazione. Si evidenzia che il ritiro della suddetta autorizzazione da parte dell'utente resta subordinato al pagamento della tassa.
6. Eseguiti i lavori entro i termini di efficacia temporali prescritti dal titolo edilizio, l'interessato darà comunicazione dell'ultimazione degli stessi al Settore Edilizia Privata trasmettendo unitamente la attestazione da parte del professionista responsabile della Direzione Lavori della conformità delle opere al progetto presentato e alle presenti specifiche tecniche; il

Settore provvederà quindi al rilascio della concessione di passo carraio ex art. 22 del Codice della Strada.

7. Ottenuta la Concessione, l'utente:

- provvede al pagamento di Euro _____, da effettuare con bollettino di c/c postale sul conto n. _____ intestato a _____ con causale "_____";
- provvede al ritiro presso lo sportello _____ del Comune dell'apposito cartello (v.di C.d.S. art.120, c.1, lett. c) e fig.II/78) riportante l'indicazione dell'ente proprietario della strada e gli estremi del provvedimento di concessione;
- provvede all'obbligo di esporre il segnale ai fini di indicare la zona per l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada.

Art. 09 – Procedure per il rilascio delle concessioni di passi carrai esistenti all'atto della domanda che non richiedano opere edilizie

1. Gli interessati dovranno presentare la domanda di concessione del passo carraio e di rilascio del relativo cartello al Settore Edilizia Privata allegando 4 (quattro) copie della seguente documentazione:
 - Planimetria progettuale quotata del passo carraio (comprensiva delle sezioni stradali su cui insiste) in scala 1:100 con indicazione della distanza dalle intersezioni più vicine;
 - Planimetria d'inquadramento in scala 1:2000;
 - Documentazione fotografica.
2. Il Settore Edilizia Privata trasmetterà una copia della sopraelencata documentazione al Settore LL.PP./Patrimonio ed alla Polizia Municipale per l'espressione del parere di competenza comprensivo delle eventuali prescrizioni;
3. Qualora durante l'istruttoria emerga la necessità di eseguire opere edili soggette a permesso di costruire (o D.I.A.) il Settore Edilizia Privata provvederà a comunicare all'interessato la formale sospensione del procedimento fino all'ottenimento dei necessario titoli abilitativi. L'iter procedimentale successivo sarà disciplinato secondo quanto sopra previsto per i passi carrai di nuova realizzazione.
4. Il Settore Edilizia Privata provvederà, sulla scorta dei pareri acquisiti, al rilascio della concessione di passo carraio ex art. 22 del Codice della Strada.
5. Ottenuta la Concessione, l'utente:
 - provvede al pagamento di Euro _____, da effettuare con bollettino di c/c postale sul conto n. _____ intestato a _____ con causale "_____";
 - provvede al ritiro presso lo sportello _____ del Comune dell'apposito cartello (v.di C.d.S. art.120, c.1, lett. c) e

fig.II/78) riportante l'indicazione dell'ente proprietario della strada e gli estremi del provvedimento di concessione;

- provvede all'obbligo di esporre il segnale ai fini di indicare la zona per l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada.

Art. 10 – Passi carrai temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli permanenti. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. La competenza in materia di autorizzazione all'apertura di passi carrabili temporanei è del Settore Lavori Pubblici.
4. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 D.P.R. 495/92) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 11 – Prescrizioni per la manutenzione

1. Gli accessi sono costruiti con materiali di caratteristiche tali – e sempre mantenuti in modo – da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada ed a operare sotto la sorveglianza dello stesso.
3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art. 12 – Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 (sessanta) giorni per provvedere alla regolarizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Responsabile del Procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art.22, commi 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 258/92 e s. m. e i.).

Art. 13 – Disposizioni transitorie

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni precedenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.